

## **STATUTO**

### Articolo 1

#### **DENOMINAZIONE**

La società è denominata:

**“FARMACIA ASSAGO - MILANOFIORI S.R.L. “**

### Articolo 2

#### **OGGETTO**

La società ha per oggetto la gestione della farmacia di Assago – Milanofiori . Pertanto costituiscono oggetto della società a titolo esemplificativo:

- la vendita al pubblico di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinario, prodotti generici, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, cosmetici, per l'igiene personale, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti che possono legittimamente essere posti in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- la prestazione di servizi nel settore socio-sanitario quali, a titolo esemplificativo, l'educazione sanitaria e la consulenza nella scelta dei prodotti da banco, la consulenza per l'assistenza domiciliare, l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni od interessenze con altre aziende o società aventi scopi analoghi od affini al proprio, purché non nei confronti del pubblico in conformità al disposto dei D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e n. 415/96, nonché prestare fidejussioni e garanzie anche ipotecarie a favore dei soci e anche a favore dei terzi.

### Articolo 3

#### **SEDE**

La società ha sede in Assago.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo.

#### Articolo 4

#### **DURATA**

La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050.

#### Articolo 5

#### **CAPITALE**

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli art. 2481 e seguenti del C.C..

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C. C..

Ai sensi dell'art. 2481 bis 2° comma le partecipazioni rimaste inoperte possono essere offerte in sottoscrizione oltre che ai soci anche ai terzi.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' ammesso anche il conferimento di beni in natura e dei crediti, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

E' possibile l'esclusione o la limitazione del diritto di sottoscrizione in favore di altri soci o di terzi in caso di aumento a pagamento del capitale sociale.

In caso di aumento scindibile del capitale sociale si prevede l'immediata efficacia di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione prima del termine finale di sottoscrizione, prima del termine per l'esercizio del diritto di opzione e prima dell'integrale sottoscrizione dell'aumento deliberato.

#### Articolo 6

### **DOMICILIAZIONE E LIBRO SOCI**

6.1 E' istituito facoltativamente dai soci il libro dei soci che dovrà essere mantenuto per gli effetti di cui al presente statuto ed in particolare dei successivi articoli 7 e 9 del presente statuto, anche a seguito della abrogazione legislativa dell'obbligo di tenuta del predetto libro.

In detto libro dovranno effettuarsi tutte le annotazioni che per legge dovevano effettuarsi prima della predetta abrogazione.

6.2 Il domicilio, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti reciproci e con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### Articolo 7

### **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI**

Le partecipazioni sono trasferibili e divisibili per atto tra vivi in base alla seguente disciplina.

Per il trasferimento, anche parziale, a titolo oneroso o gratuito di partecipazioni di titolarità di persone fisiche o per la costituzione di diritti reali o di garanzia sulle medesime è richiesto il gradimento dell'Ente Pubblico.

In caso di trasferimento di partecipazioni sociali, o di parte di esse, da parte dei soci privati, per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito si attiva la procedura pubblicistica prevista dal decreto legislativo 163/2006.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di assumere lo status giuridico di socio.

Il socio privato ricopre il ruolo di socio-gestore non stabile, e cioè di socio la cui durata del rapporto societario è pari alla durata del periodo necessario alla remunerazione del capitale investito.

Il socio privato alla scadenza del rapporto societario o nell'ipotesi di recesso disciplinata dal presente statuto sociale cederà, per il tramite della Giunta Comunale, la propria quota unitamente a tutti i diritti patrimoniali, amministrativi e di altro genere, alle medesime inerenti.

Il cedente dovrà altresì dichiarare che non sussistono impedimenti contrattuali alla cessione delle quote, in stretta aderenza al presente statuto.

Il socio privato cedente dovrà garantire la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità delle quote cedute libere da pigni e usufrutti, o altri vincoli e diritti, di natura sia reale che personale.

Il socio privato, ai sensi di legge, può cedere le proprie quote al socio Ente Locale se ed in quanto interessato; mentre non può acquisire o acquistare, a qualunque titolo, quote dal socio pubblico.

Sulla base di quanto previsto dal vigente statuto, il socio privato fornisce sin da ora delega irrevocabile alla Giunta Comunale del socio pubblico per la cessione delle proprie quote, tenendo presente che il valore di cessione delle quote deve tener conto a) del valore nominale delle quote in mano privata (quota del capitale sociale); b) del valore dell'avviamento storico già riconosciuto al Comune al momento dell'ingresso nella compagine societaria.

Al socio cedente le proprie quote, il nuovo socio riconoscerà il valore del capitale sociale nominale aumentato dell'avviamento già pagato al Comune.

Il nuovo socio riconoscerà al Comune l'eventuale differenza tra l'avviamento da esso offerto e quello pagato al socio precedente.

La modifica del presente articolo può avvenire solo con l'assenso del socio pubblico.

#### Articolo 8

#### **PRELAZIONI SU FUTURE PIANTE ORGANICHE FARMACEUTICHE**

Il comune in sede di eventuale prelazione sulle future piante organiche farmaceutiche di propria spettanza riceverà dal socio privato un'avviamento calcolato adottando le stesse procedure e criteri in tal senso (ed in senso stretto adottato) per la precedente prelazione.

Il socio privato trasferirà pertanto al comune il correlato avviamento pro quota.

#### Articolo 9

#### **RECESSO**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio di recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### Articolo 10

### **ESCLUSIONE**

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

#### Articolo 11

### **LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

Nelle ipotesi previste dagli articoli 7, 8 e 9 si applicano le previsioni dell'art. 7

#### Articolo 12

### **UNICO SOCIO**

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C..

Quanto si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

## Articolo 13

### **AMMINISTRATORI**

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina, di cui al successivo articolo 26:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, ai sensi di legge
- c) da due o più amministratori ai sensi di legge.

Qualora sono nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Qualora sono nominati due o più amministratori con la sola precisazione che questi non formano il consiglio di amministrazione, i poteri si intendono attribuiti disgiuntamente tra loro.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C..

## Articolo 14

### **DURATA DELLA CARICA, REVOCA CESSAZIONE**

Gli amministratori restano in carica ai sensi di legge fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori l'assemblea provvede a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza dell'organo.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 C.C..

## Articolo 15

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente indicato dal socio Ente Pubblico.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 16, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare; dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 5 (cinque) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 3 (tre) e non superiore a giorni 7 (sette). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci, al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione della quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Al socio pubblico spetta la nomina del 51 per cento dei componenti il Consiglio di Amministrazione, arrotondando eventuali decimali all'unità.

Al socio pubblico spetta la nomina del presidente del consiglio di amministrazione e del Vice presidente.

## Articolo 16

### **ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In caso di richiesta anche di un solo amministratore, e comunque in caso di decisioni che riguardano gli argomenti di cui all'art. 2479 comma secondo numeri da 1 a 5, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;



d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

## Articolo 17

### **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano ai soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 C.C.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto C.C..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori in via disgiunta tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a maggioranza per teste o, qualora tutti gli amministratori siano soci, secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascuno di essi ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

In caso di opposizione, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci secondo la quota di partecipazione a ciascuno spettante.

## Articolo 18

### **RAPPRESENTANZA**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del Collegio dei liquidatori o agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

## Articolo 19

### **COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute, ai sensi di legge, per ragioni del loro ufficio.

Agli amministratori di nomina pubblica e privata spetta un'indennità annuale in misura fissa, come previsto dalle leggi speciali in materia.

Agli Amministratori di nomina privata l'emolumento previsto è pari a quello riconosciuto ai membri del consiglio di amministrazione di nomina pubblica.

Non sarà riconosciuta alcuna indennità per la cessazione della carica e la società non provvederà ad effettuare nessun accantonamento per l'eventuale fondo di trattamento di fine mandato.

## Articolo 20

### **ORGANO DI CONTROLLO**

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

In caso di nomina di collegio sindacale al socio pubblico spetta la nomina di 2 (due) componenti effettivi di cui il presidente compreso ed 1 (un) membro supplente.

## Articolo 21

### **COMPOSIZIONE E DURATA**

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'art. 2397 C.C..

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto di nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

## Articolo 22

### **CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA**

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono d'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C..

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 C.C., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C..

Per tutti i sindaci iscritti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 C.C..

## Articolo 23

### **CESSAZIONE DALLA CARICA**

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli della carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

#### Articolo 24

### **COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Ove peraltro queste si svolgano mediante consultazione o consenso espresso per iscritto spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore più anziano provvedere ad informarli.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 16 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

#### Articolo 25

### **REVISORE**

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

## Articolo 26

### **ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI**

In caso di nomina di un Amministratore Unico spetta al socio Ente pubblico Territoriale la nomina della stesso.

In caso di nomina di un consiglio di amministrazione o in caso di nomina di più amministratori, spetta all'Ente Locale la nomina della maggioranza degli stessi.

Il socio privato opera quale socio – gestore con competenze operative quale direttore di farmacia e pertanto non può essere nominato Amministratore delegato.

In tutti i casi di riduzione del capitale sociale per perdite, è previsto per l'Ente Locale una diversa incidenza delle perdite sulle proprie quote di partecipazione sociale comportando la riduzione e anche l'annullamento delle sole partecipazioni non postergate a copertura delle perdite della società, una volta utilizzate tutte le riserve disponibili.

## Articolo 27

### **DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Tali decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante il consenso espresso per iscritto dai soci, salva la competenza dell'assemblea di cui infra.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori, la loro revoca e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

## Articolo 28

### **DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestare ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

## Articolo 29

### **ASSEMBLEA**

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 27 lettere d), e) e f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto statuto, nonché nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 2482 bis C.C., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea per l'esame e l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento A.R., telefax e posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente

costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### Articolo 30

#### **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 29 9° comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### Articolo 31

#### **DELEGHE**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### Articolo 32

#### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 30. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 33

#### **QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera secondo le maggioranze previste dal presente Statuto.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.



Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art, 2368 comma 3 C.C..

#### Articolo 34

### **BILANCIO E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta salvo diversa decisione dei soci assunta all'unanimità.

#### Articolo 35

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 36

**FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra la società e i soci (compresi i loro eredi), che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oltre a quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è competente il Foro di Milano.

Firmato